


All'ATP di MANTOVA presso l'U.S.R. di LOMBARDIA
Settore Scuola Primaria

e p.c. Al MIUR – Ufficio del Ministro viale Trastevere
Direzione Informatizzazione

**OGGETTO: RICHIESTA DI CONCILIAZIONE avverso mancato trasferimento su
AMBITI della Provincia di ASCOLI PICENO - REGIONE MARCHE ai sensi dell'art.
17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per
l'a.s. 2016/2017 sottoscritto il 08 aprile 2016 nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL
relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.**

1) L'istante,
Cognome: **LISCIANI**
Nome: **GINA**
Data di nascita: 18/08/1987
Luogo di nascita: San Benedetto del Tronto (AP)
C.F.: 

abilitata all'insegnamento nella scuola **primaria e primaria sostegno** è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01/09/2015, prestando servizio presso l'IC Montalto delle Marche (AP) e da ultimo con presa di servizio differita al 01/07/2016 presso l'Istituto Comprensivo Castiglione delle Stiviere 1 prov MN.

2) Con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.

3) L'art. 3 della suddetta ordinanza ha previsto che: *“ Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati”; comma 8” I docenti ed il personale ATA devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione Mobilità 16/17”.*

4) Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: *“ Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi*

previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza”

5) L'istante **LISCIANI GINA** ha presentato domanda di trasferimento per l'anno scolastico 2016/2017, presso l'ambito territoriale della provincia di Mantova, allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso e la sua domanda è stata valutata con il seguente punteggio **25** per ogni ambito, **31** per l'ambito dove risiede il proprio familiare per il ricongiungimento.

6) L'istante ha altresì provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze di ambito nel seguente ordine come da domanda allegata e vidimata dell'UST di competenza a far parte integrante del presente ricorso.

7) In seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 pubblicato sui siti degli Ambiti Territoriali Provinciali:

Ascoli Piceno dell'Ufficio Scolastico Regionale Marche;

Teramo dell'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo;

Ancona dell'Ufficio Scolastico Regionale Marche;

Macerata dell'Ufficio Scolastico Regionale Marche;

Chieti dell'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo;

In data 29 luglio 2016, l'istante ha appreso che:

a) l'aspirante **BOTTIGLIA CRISTINA** nata il 20/05/1976, nella successiva fase di mobilità (FASE D), della sottoscritta (FASE C), ha ottenuto il trasferimento verso l'AMBITO MARCHE 0006 senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati;

b) l'aspirante **RUSSO ILARIA ROSA** nata il 13/05/1982, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 25), ha ottenuto il trasferimento verso l'AMBITO ABRUZZO 0004 con

punti 8 cioè un punteggio inferiore la sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati;

c) l'aspirante CARNEVALI VERA nata il 21/09/1965, nella successiva fase di mobilità (FASE D), della sottoscritta (FASE C), ha ottenuto il trasferimento verso l'AMBITO ABRUZZO 0005 senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati;

d) l'aspirante MENONNA FRANCESCA nata il 24/06/1988, nella successiva fase di mobilità (FASE D), della sottoscritta (FASE C), ha ottenuto il trasferimento verso l'AMBITO ABRUZZO 0005 senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati;

e) l'aspirante COLELLA ELENA nata il 09/01/1989, nella successiva fase di mobilità (FASE D), della sottoscritta (FASE C), ha ottenuto il trasferimento verso l'AMBITO MARCHE 0007 senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati;

f) l'aspirante PALUCCI SILVIA nata il 04/08/1979, nella successiva fase di mobilità (FASE D), della sottoscritta (FASE C), ha ottenuto il trasferimento verso l'AMBITO MARCHE 0008 senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati;

g) l'aspirante CAPACCI CHIARA nata il 29/11/1982, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 25), ha ottenuto il trasferimento verso l'ambito MARCHE 0002 con punti 15 cioè un punteggio inferiore la sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati;

h) l'aspirante DE NIGRIS CARLA nata il 02/03/1972, nella successiva fase di mobilità (FASE D), della sottoscritta (FASE C), ha ottenuto il trasferimento verso l'AMBITO MARCHE 0002 senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati;

i) l'aspirante MAROTA BARBARA nata il 23/03/1986, nella successiva fase di mobilità (FASE D), della sottoscritta (FASE C), ha ottenuto il trasferimento verso l'AMBITO MARCHE 0002 senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati;

j) l'aspirante SANTONI ALESSIA nata il 27/02/1984, nella successiva fase di mobilità (FASE D), della sottoscritta (FASE C), ha ottenuto il trasferimento verso l'AMBITO MARCHE 0002 senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati;

k) l'aspirante FERRI VALENTINA nata il 16/01/1985, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 25), ha ottenuto il trasferimento verso l'AMBITO ABRUZZO 0006 con punti 18 cioè un punteggio inferiore la sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati;

l) l'aspirante SPOGNARDI ROBERTA nata il 22/06/1986, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 25), ha ottenuto il trasferimento verso l'AMBITO ABRUZZO 0006 con punti 16 cioè un punteggio inferiore la sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati;

m) l'aspirante DI GAETANO MARIA nata il 28/02/1981, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 25), ha ottenuto il trasferimento verso l'AMBITO ABRUZZO 0006 con punti 9 cioè un punteggio inferiore la sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati;

n) l'aspirante DISCENZA IRENE nata il 10/07/1979, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 25), ha ottenuto il trasferimento verso l'AMBITO ABRUZZO 0006 con punti 6 cioè un punteggio inferiore la sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati;

o) l'aspirante MONACO ELISA nata il 23/06/1983, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 25), ha ottenuto il trasferimento verso l'AMBITO ABRUZZO 0006 con punti 3 cioè un punteggio inferiore la sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati;

8) Tale modus operandi risulta illegittimo per i seguenti motivi

IN DIRITTO

**VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS.
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.**

L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito alla errata attribuzione del trasferimento nonostante la sottoscritta avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce).

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che "La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare

i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta" (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

..ooOoo..

Alla luce di quanto sopra premesso, l'istante presenta, ai sensi dell'art. 17 C. 2 DEL Ccni sulla mobilità 8 aprile 2016 e ai sensi dell'art. 135 del CCNL/2007, formale

RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

Avverso il provvedimento di mobilità disposto dall'Ufficio Scolastico Regionale e Ufficio Scolastico Territorialmente competente sulla base dei prospetti elaborati dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del MIUR in data 29/07/2016

CHIEDE

La rettifica del provvedimento con la modifica della sede di destinazione, ovvero l'assegnazione in ordine di preferenza

all'Ambito 0006 della Regione MARCHE

all'Ambito 0004 della Regione MARCHE

all'Ambito 0005 della Regione MARCHE

all'Ambito 0003 della Regione MARCHE

all'Ambito 0005 della Regione ABRUZZO

all'Ambito 0004 della Regione ABRUZZO

all'Ambito 0007 della Regione MARCHE

all'Ambito 0008 della Regione MARCHE

all' Ambito 0002 della Regione MARCHE

o comunque nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17, nonché nel rispetto del diritto del punteggio regolarmente acquisito.

Si precisa che il numero dei nominativi degli aspiranti segnalati dall'odierno esponente è, comunque, inferiore rispetto a quello degli aspiranti che hanno ottenuto con punteggio inferiore gli ambiti richiesti dal sottoscritto.

Con avvertenza

che in difetto di modifica, da parte di codesti uffici, della procedura di mobilità erroneamente disposta, l'istante sarà costretto ad adire l'autorità giudiziaria, anche in via d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

Grottammare 10/08/2016

.....
Firma
Giulio Scianò

MAIL: [REDACTED] OPPURE [REDACTED]
CELL: [REDACTED]

(Si allega copia della domanda validata e la comunicazione dell'esito della mobilità).